



COMUNE DI PALMI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI IMMIGRATI
E DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO**

Art.1
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

E' istituita, quale organo consultivo della Giunta Comunale, la Consulta degli immigrati comunitari ed extracomunitari allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.

La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art.1 bis
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIERE IMMIGRATO AGGIUNTO

E' istituito quale organo consultivo nel consiglio comunale il consigliere immigrato aggiunto

Il C.I.A.viene eletto a suffragio diretto con voto libero e segreto dall'Assemblea degli immigrati di cui al successivo art.6

Viene eletto in prima votazione il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti validi e in seconda votazione immediata e successiva alla prima il candidato che ha riportato più voti.

Art. 2
FUNZIONI

La Consulta, al fine di facilitare l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, è momento di confronto ed informazione reciproca con l'amministrazione comunale sul tema dell'immigrazione e sulle condizioni di vita degli immigrati.

- 1) La Consulta esercita funzioni consultive, propositive e di collaborazione alle politiche ed agli interventi del Comune nel settore dell'immigrazione, favorisce l'integrazione fra le diverse culture, l'inserimento sociale e l'integrazione degli immigrati, esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organi collegiali del Comune.

- 2) La Consulta, quale organo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione Comunale, ha inoltre le seguenti funzioni:
 - a - partecipare e collaborare con l'Amministrazione Comunale alla definizione delle proposte di politica sull'immigrazione;
 - b - favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze maturate nel campo dell'immigrazione con particolare adeguamento alla realtà cittadina;
 - c - partecipare con funzioni di proposta alla discussione degli argomenti riguardanti gli immigrati all'ordine del giorno degli organi collegiali del Comune;
 - d - raccogliere informazioni ed effettuare ricerche in collaborazione con l'Amministrazione sugli immigrati presenti sul territorio del Comune;
 - e - promuovere dibattiti ed incontri ed organizzare specifici programmi, condivisi con il Comune, volti alla sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione per un ottimale processo di integrazione.
- 3) La Consulta può segnalare casi di particolare urgenza; il Sindaco ne dà comunicazione all'organismo a cui l'istanza è diretta.
- 4) La Consulta è ricevuta dal Sindaco o dagli Assessori entro 15 giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco.

Art. 2 bis

Il C.I.A. ha rappresentanza istituzionale presso il Consiglio Comunale di tutte le comunità straniere.

Ha un ruolo consultivo e partecipa alle riunioni del C.C. con solo diritto di parola e non di voto.

Art. 3

SEDE – COMPOSIZIONE - ORGANI

- 1) La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale .
- 2) Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo da cinque a cinquanta immigrati della stessa nazionalità residenti nel territorio comunale. Oltre le cinquanta unità, il gruppo è rappresentato nella Consulta da due componenti.
- 3) Gli organi della Consulta sono: il Presidente, il Vicepresidente e l'Assemblea.

Art. 4
IL PRESIDENTE ed il VICEPRESIDENTE

Nella riunione di insediamento la Consulta elegge tra i suoi componenti, a voto segreto e a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vicepresidente .
Il Presidente dura in carica un anno ; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Egli rappresenta la Consulta ed assicura il buon andamento dei lavori; concede la facoltà di parlare, pone i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 5
ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è costituita dagli immigrati stranieri regolarmente residenti nel territorio del Comune di Palmi.

Art. 6
MODALITA' DI ELEZIONE

Il Comune, dopo la redazione dell'elenco degli aventi diritto al voto a cura dell'Ufficio Immigrati o altro ufficio dell' Anagrafe competente, effettuata sulla base delle risultanze anagrafiche, indice l'Assemblea degli immigrati dandone notizia agli interessati attraverso gli uffici competenti con una convocazione in cui sono indicati, l'oggetto, la data , l'orario, la sede e le modalità di elezione ed i documenti da esibire.

L'Assemblea, convocata dal Sindaco almeno 30 giorni prima delle elezioni, sarà presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato; saranno presenti il Segretario Generale ed il Responsabile dei Servizi Demografici o un suo delegato; le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un funzionario dell' Ufficio Elettorale.

I partecipanti all'Assemblea devono presentarsi muniti della carta o permesso di soggiorno, del documento d'identità e di ogni altra eventuale documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Nell'ambito dell'Assemblea ogni gruppo di almeno cinque immigrati della stessa nazionalità può eleggere, a scrutinio segreto, i suoi rappresentanti a componenti della Consulta tra i candidati che si sono proposti entro un'ora dall'inizio dei lavori assembleari.

Risulteranno eletti i primi candidati (uno o due, a seconda dell'entità del gruppo) di ogni gruppo di immigrati della stessa nazionalità, che abbiano riportato più voti;

comunque verranno elencati nel verbale anche i successivi votati per l'eventuale subentro degli stessi nell'incarico nel caso di dimissioni o altra causa di cessazione dell'incarico degli eletti.

Le elezioni non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore al 50% degli aventi diritto al voto. In tal caso il Sindaco, decorsi sei mesi, indirà nuove elezioni.

Art. 7
ELETTORATO ATTIVO

Alle elezioni della Consulta e del C.I.A. possono partecipare gli immigrati residenti nel Comune di Palmi, censiti dall'Ufficio Immigrati, che alla data fissata per le elezioni abbiano compiuto il 18° anno di età, siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.

Sono esclusi dalla votazione i cittadini in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera).

Art. 8
ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili alla carica di membro della Consulta e di C.I.A. coloro che, alla data fissata per le elezioni, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, non abbiano riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato, né abbiano precedenti penali a loro carico.

Art. 9
INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO DELLA CONSULTA
E DEL C.I.A.

- 1) L'incarico della Consulta e del C.I.A., di norma, hanno una durata corrispondente al mandato del Sindaco.
- 2) La Consulta (e così il C.I.A.) è insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente fino al terzo mese dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, al termine del quale si terranno nuove elezioni con le modalità del presente regolamento. La nuova Amministrazione può anche deliberare di confermare la Consulta e il C.I.A. in carica.
- 3) Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti. In tal caso, le nuove elezioni dovranno svolgersi nei sei mesi successivi.

Art. 10
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- La Consulta viene convocata dal suo presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente, almeno due volte all'anno, orientativamente nel mese di marzo e ottobre. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data e l'ora, deve essere notificato cinque giorni prima della riunione.
- La convocazione deve essere comunicata al Sindaco, che potrà delegare a parteciparvi il dirigente del settore coinvolto dagli argomenti all'ordine del giorno ed invitare alla stessa rappresentanti di associazioni od istituzioni anche scolastiche interessate agli argomenti da trattare.
- La Consulta può essere convocata anche su richiesta della metà dei suoi componenti e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale.
- Le riunioni della Consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti; le decisioni potranno essere adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle eventuali proposte di modificazioni del regolamento della Consulta per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Il voto potrà essere espresso in modo palese per alzata di mano.

- La Consulta potrà deliberare iniziative conformi agli scopi di cui all'art. 2 da svolgersi anche in sinergia con l'Amministrazione comunale e con altri enti pubblici o privati ed associazioni di volontariato civile o religiose, informandone tempestivamente il Sindaco.
- Tranne il caso previsto dall'art. 6 (convocazione del Sindaco per le elezioni) l'Assemblea generale degli immigrati viene convocata annualmente dalla Consulta; in tali casi, per la validità dell'assemblea, che potrà deliberare a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, è richiesta la presenza di almeno ottanta componenti.
- Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il consiglio Comunale.
- Le sedute della Consulta sono pubbliche e si tengono in locali appositamente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- Copia del verbale di ogni seduta della Consulta, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, viene trasmessa all'Ufficio Segreteria del Comune e lì conservata gli atti.

Art. 11
RAPPORTI DELLA CONSULTA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) Il Sindaco, anche attraverso il suo delegato, ed il Presidente del Consiglio sono i diretti referenti della Consulta.
- 2) Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Commissione, gli Assessori, la Giunta, la conferenza dei Capigruppo possono richiedere pareri

alla Consulta su materie riguardanti l'integrazione degli immigrati e, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno nel termine di trenta giorni, salva la comunicazione delle ragioni del ritardo , esauriente risposta alle eventuali richieste della Consulta.

- 3) Il presidente della Consulta riceve l'O.d.G. delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e può assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti relativi.
- 4) Il Sindaco può esercitare il diritto di sfiducia verso i componenti della Consulta ed adottare , per gravi motivi, decisione di decadenza degli stessi dall'incarico, sentiti gli altri membri della Consulta stessa. Può altresì procedere, con proprio decreto , allo scioglimento della Consulta nel caso di gravi irregolarità dell'esercizio delle funzioni, dopo formale contestazione degli elementi di fatto e di diritto delle commesse irregolarità.

Art. 12

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento può essere modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
- 2) La Consulta può, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti , proporre di propria iniziativa e in modo non vincolante al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento.

Art.13

REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta può darsi proprie regole di funzionamento interne, o applicative del presente Regolamento e non in contrasto con i principi dello stesso e con quelli sanciti dallo Statuto del Comune.

Art. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento , si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

In particolare, nell'ambito delle modalità operative inerenti alle elezioni della Consulta e del C.I.A, per quanto non espressamente disciplinato, si adottano i principi generali in materia.

